



Prefettura di Messina

Ufficio Territoriale del Governo

GUIDA OPERATIVA

Introduzione d.lgv 12 settembre 2025, n. 138

“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

Manifestazioni di Pubblico Spettacolo



Prontuario Operativo

SICUREZZA e PRODUTTIVITA'

**Spettacoli e
Intrattenimenti
introduzione
D.Lgs. 12 settembre
2025 n. 138
Regione Sicilia**



Licenze articoli 68 e 69 T.U.L.P.S.

L'art. 68 disciplina spettacoli e trattenimenti di più ampio respiro e vasta portata che si svolgono in strutture appositamente allestite, discoteche, sale da ballo, tendostrutture, campi di calcio, spettacoli al chiuso o in aree aperte ma recintate, ovvero in aree con grande affluenza di persone.

Invece, l'art. 69 disciplina i piccoli trattenimenti che si svolgono nei pubblici esercizi, nonché spettacoli di portata limitata, quali giocolieri, commedianti, burattinai, ovvero esporre alla pubblica vista rarità, animali in circhi equestri, oggetti di curiosità etc.

La licenza è rilasciata dal Sindaco (Questore) o Dirigente dell'ufficio, cui le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 12 settembre 2025 n. 138, siano espletate dalle strutture amministrative già esistenti per l'esercizio di competenze comunali a carattere procedimentale autorizzativo.

Si rileva, infine, che l'art. 164 del D. Lgs. 112/98 ha sottratto le rappresentazioni teatrali e cinematografiche alla licenza di polizia di cui alla disciplina dell'art. 68 (tali attività sono disciplinate dal D. M. 29 settembre 1998, n. 391).

Per entrambe le licenze di cui agli articoli 68 e 69 è ammessa la rappresentanza, come stabilito dall'art. 116 del Reg. Esecuzione Tulps.

Trattenimento e spettacolo

Il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, ha precisato che lo "**spettacolo**" è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta, prevalentemente, una partecipazione passiva dello spettatore, il quale assiste guardando l'evento come gli viene rappresentato, senza alcuna partecipazione diretta, ad esempio in teatro.

Mentre per "**trattenimento**" si deve intendere tutto ciò che è motivo di divertimento e svago, con una partecipazione diretta e attiva dello spettatore all'evento, ad esempio in discoteca.

Tali attività, secondo le modalità attuative prima evidenziate, possono essere autorizzate con licenze rilasciate dal Comune ai sensi degli articoli 68 e 69 del Tulps.

Modifica agli artt. 68, 69 Tulps

Il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 201 (DL Cultura), all'articolo 7, ha reso definitiva dal 1° gennaio 2025 la **SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) semplificata esclusivamente per gli spettacoli occasionali dal vivo (teatro, musica, danza, cinema) con massimo 2.000 spettatori e orari definiti (8:00-01:00)**, sostituendo molte autorizzazioni con un'unica segnalazione tecnica e semplificando le procedure burocratiche, senza necessità di parere della Commissione di Vigilanza.

Il Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91, ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 del TULPS.

In particolare all'**art. 68**, alla fine del 1° comma, ha aggiunto il seguente periodo: **«Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo».**

Stesso periodo è stato aggiunto anche alla fine del successivo **art. 69**.

Tanto premesso, rileviamo che se lo spettacolo **termina entro le ore 24** (la mezzanotte) dello stesso giorno di inizio e riguarda solo gli **“eventi”** di trattenimento e/o svago effettuati in locali ove è consentita la “partecipazione fino ad un massimo di 200 avventori”, sono **soggetti a Scia, e non più a licenza**.

Si evidenzia, altresì, che la nuova disposizione **“non si applica a locali”** con “una capienza inferiore a 200 persone”, bensì per **“eventi”** manifestazioni ove vi è la partecipazione fino a 200 persone; quindi anche se si dovessero utilizzare locali più grandi, le aree dovrebbero essere limitate al fine di determinarne una capienza massima di 200 partecipanti.

Infine, anche in ipotesi di presentazione della Scia, per queste manifestazioni, ancorché legate ad un singolo giorno e con i limiti anzidetti, è sempre necessario l'accertamento della sicurezza e agibilità ex art. 80 Tulp, con presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato, trattandosi di utenza pari o inferiore alle 200 persone, come stabilito dall'art. 141 Regolamento di Esecuzione del Tulp.

Parere del Ministero dell'Interno

Ancora una volta il Ministero dell'Interno, in esito ad una richiesta di chiarimenti del Comune di Ravenna, ha emanato il parere n. 557/PAS/U/003625/13500.A del 27.2.2014, ove chiarisce due aspetti fondamentali di detta normativa: il termine “evento”, inteso come manifestazione svolta in modo occasionale e non ripetitiva, e la necessità della verifica di agibilità del locale e la sua sostituibilità con una asseverazione di un tecnico abilitato.

Osserva il Ministero che il termine **“evento”** non può che riferirsi a tutti gli spettacoli e trattenimenti pubblici dal vivo, che si svolgono secondo le predette modalità e prescrizioni relative al termine entro le ore 24 ed alla presenza di non più di 200 avventori.

Quanto a tale misura, è stato confermato che non è riferita alla effettiva partecipazione, ma alla capienza massima dell'impianto ove deve svolgersi la manifestazione; qualora si dovesse svolgere all'aperto o in locale con capienza superiore alle 200 unità, l'impresario dovrà provvedere a far delimitare l'area interessata così da avere la capienza massima di 200 persone, così come richiesto dalla normativa.

In ordine al secondo tema, il Ministero precisa che, anche se le licenze di cui agli articoli 68 e 69 tulp sono sostituite da una Scia, restano fermi i presupposti di sicurezza degli impianti e dei locali a tutela della pubblica incolumità dei partecipanti allo spettacolo; pertanto resta fermo l'obbligo degli accertamenti e verifiche richieste dalla legge.

Trattandosi di manifestazione con il limite delle 200 presenze, le verifiche potranno essere sostituite da una asseverazione del tecnico abilitato, corredata da tutte le documentazioni richieste idonee ad attestare la sicurezza dell'impianto e la piena assunzione di responsabilità da parte dell'organizzatore.

Art. 124, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Tulps

Nell'ambito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulps e dal Regolamento di esecuzione, l'art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulps.

E' stato, quindi, eliminato l'obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari.

Tale provvedimento ha, di fatto, eliminato la preesistente differenza tra il puro allietamento e il trattenimento.

Allietamento e trattenimento

Per **allietamento** è da intendersi soprattutto la musica da ascolto di sottofondo, sia dal vivo (pianoforte, chitarra, la posteggia napoletana) che con impianti televisivi, radio ed apparecchiatura di diffusione sonora e/o di immagini, senza alcuna finalità imprenditoriale o di lucro e senza allestimenti o palchi, per il semplice allietamento degli avventori del locale.

Invece per **trattenimento** deve intendersi l'attività esercitata con apposite attrezzature ed impianti, ancorchè organizzati occasionalmente che, nel caso che qui ci occupa, possa diventare una attrazione sul pubblico, aumentandone la presenza nei pubblici esercizi.

Ministero dell'Interno – Parere

E' stato posto il problema se, a seguito dell'abrogazione del predetto comma 2 dell'art. 124, fosse venuta meno la necessità della licenza ex art. 69 Tulps per ogni spettacolo di qualsiasi specie nei pubblici esercizi di cui all'art. 86.

A seguito di tale abrogazione era passato "falsamente" il concetto della piena e totale liberalizzazione con un proliferare di trattenimenti, spettacoli ed eventi vari nei pubblici esercizi e, in particolare, nei locali di somministrazione di alimenti e bevande, senza richiedere alcuna specifica autorizzazione o controllo di sicurezza dei locali ed impianti.

Di conseguenza, alcune Prefetture, anche a seguito di sollecitazione dei Comuni, in ordine a tale problematica, hanno richiesto chiarimenti al Ministero dell'Interno.

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza, con parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21 febbraio 2013, indirizzato alla Prefettura di Firenze e p. c. al Dipartimento dei Vigili del Fuoco e tutte le altre Prefetture, ha precisato che:

1. **A)** gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esentati dalla licenza di cui all'art. 69 e accertamento di cui all'art. 80, sempre che rappresentino una attività **occasionale, accessoria e complementare** della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, non sono soggetti a licenza i trattenimenti organizzati in via eccezionale ed occasionale, senza la preparazione delle sale con allestimenti scenici, palchi o altre strutture che possono trasformare il pubblico esercizio in locale di pubblico spettacolo; in definitiva, il trattenimento deve essere funzionale all'attività di somministrazione ed essere una maggiore attrattiva sul pubblico, senza i caratteri dell'imprenditorialità (pagamento di un biglietto di ingresso, aumento del prezzo delle consumazioni o/e manifesti e cartelli pubblicitari, etc.).

Tali esercizi hanno, tuttavia, l'onere di due adempimenti indispensabili, relativi alla presentazione al comune della **documentazione di previsione di impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95, nonché della richiesta del **certificato di prevenzione incendi** per i locali che accolgono più di 100 avventori.

1. **B)** Qualora le installazioni di palco o allestimenti di scenografie, l'organizzazione di sale dedicate al trattenimento nel pubblico esercizio, con caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, e manifestazioni e/o spettacoli ricorrenti (tutti i fine settimana), modificano la natura del pubblico esercizio, trasformandolo in locale di pubblico spettacolo, le attività intraprese saranno soggette al rilascio della licenza di cui all'art. 69 Tulp, come peraltro stabilito dal vigente comma 1 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione Tulp con conseguente sistema di controlli e verifiche da parte della Commissione di vigilanza, ai sensi dell'art. 80 Tulp, ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

La nota ministeriale conclude argomentando sulla necessità di tali verifiche, altrimenti si determinerebbe una incomprensibile disparità di trattamento rispetto ad analoghe attività all'aperto o nei locali soggetti alla disciplina dell'art. 68 Tulp.

Anche in questa seconda ipotesi i pubblici esercizi dovranno farsi carico dei citati adempimenti: **certificato di prevenzione incendi** e **documentazione di previsione di impatto acustico**.

Certificato prevenzione incendi

Per i locali di trattenimento e spettacolo con capienza **superiore a 100** persone durante le manifestazioni, il titolare deve munirsi del Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I, punto 65, con esclusione di manifestazioni a carattere temporaneo.

Il Certificato prevenzione incendi è soggetto a Scia, da presentare al Comando VV. FF., nell'ipotesi del trattenimento con capienza superiore a 100 persone e fino a 200; mentre per le attività con capienza superiore alle 200 persone deve essere presentata, allo stesso Comando, istanza con i progetti degli impianti o costruzione.

Per i locali pubblici ove si svolge occasionalmente attività di trattenimento, ovvero a carattere temporaneo, non è richiesta la predetta certificazione.

La mancanza del CPI o il mancato rinnovo del certificato medesimo nei predetti locali, con una presenza costante di oltre 100 avventori, è sanzionata penalmente dall'art. 20 del citato D. Lgs. 139/2006, che per tale violazione punisce il titolare con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 258,00 a € 2.582,00.

Il Prefetto, inoltre, può disporre la sospensione dell'attività per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento fino all'adempimento dell'obbligo di richiesta o rinnovo del certificato o imporre l'interruzione e la revoca di eventuale Licenza, se rilasciata.

Documentazione di previsione di impatto acustico

Il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, all'art. 4, comma 1, ha stabilito che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, mense, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono

manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 447/95, al fine di tutela dei cittadini interessati dall'inquinamento acustico.

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del citato art. 8, comma 5, qualora non siano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.

Il predetto art. 8 estende tale obbligo anche ai circoli privati, discoteche e impianti sportivi e ricreativi.

Le funzioni amministrative di controllo sull'osservanza delle prescrizioni sull'inquinamento acustico sono esercitate dal Comune; il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere dati, informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del servizio di vigilanza.

La violazione dei limiti di emissioni sonore, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della stessa legge 447/95.

Alla violazione consegue l'ordinanza sindacale di abbattimento delle emissioni sonore, ai sensi dell'art. 9 (qualificata come ordinanza contingibile ed urgente); per l'inottemperanza a detta disposizione consegue la denuncia ex art. 650 C. P., nonché la sanzione pecuniaria da € 1.032 a € 10.330, ai sensi dell'art. 10 comma 1.

Ancora in ordine alla problematica relativa al disturbo del riposo delle persone con inquinamento acustico e, come sempre più spesso avviene, con schiamazzi all'esterno dei locali pubblici, ricordiamo che il titolare del pubblico esercizio è personalmente responsabile della violazione dell'art. 659, comma 1, del C. P., come deciso da numerose sentenze del Suprema **Corte di Cassazione** penale che, in alcuni casi, ha anche stabilito che si può procedere al sequestro preventivo del locale.

Si ricorda la decisione della Corte di Cassazione, Sezione I penale che, con sentenza 11-24.11.2004 n. 45484, ha riconosciuto il principio secondo cui il titolare di un locale pubblico è responsabile **“sia per l'abuso nella utilizzazione dei mezzi di esercizio del suo mestiere sia per l'effusione di rumori e musica ad alto volume fino all'alba, sia per gli schiamazzi ed i rumori provocati dagli avventori fuori dal locale, essendo suo dovere impedire condotte contrastanti con le norme che salvaguardano il vivere civile anche mediante il ricorso all'autorità, non essendo sufficiente, al contempo, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del pub. “**

Ed ancora, la **“CORTE di CASSAZIONE Sez. I, Penale**, con la **Sentenza del 03/05/2006 n. 15346 per Inquinamento acustico – Rumore provocati da schiamazzi di avventori di un bar – Sequestro dei locali – Art. 659 c. 1° c. p.”** ha stabilito che la violazione dell'articolo 659, comma 1, c.p. si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni; Cass. 19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini) (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocavano rumori molesti).

In tal caso è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata – in caso di disponibilità della cosa – la condotta vietata”.

Accertamento requisiti di sicurezza – art. 80 tulps

Per il rilascio delle licenze per le attività di spettacolo e trattenimento di qualsiasi genere, laddove previste, è imprescindibile l'accertamento dei requisiti di sicurezza degli impianti e degli edifici, ai sensi dell'art. 80 Tulps.

L'agibilità di sicurezza dei locali (e non edilizia ex art. 24 D.P.R. 380/01) deve essere accertata da una commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, provinciale o comunale, ovvero da un tecnico abilitato per i locali e gli impianti con "capienza fino a 200 persone".

A tal fine ricordiamo che:

1. **la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, nominata dal Prefetto ai sensi dell'art. 142 del Regolamento di esecuzione del Tulps, effettua verifiche ed esprime pareri in ordine ai locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti (circhi equestri) con capienza superiore a 1.300 spettatori, ovvero per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
2. **la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, nominata dal Sindaco ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del Tulps, effettua verifiche ed esprime pareri in ordine ai locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti (circhi equestri) con capienza fino a 1.300 spettatori, ovvero per altri locali o impianti con capienza fino a 5.000 spettatori.
3. per i locali o strutture con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere della Commissione di vigilanza può essere sostituito da una relazione tecnica redatta da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, perito industriale, purché iscritti ai relativi albi, che attestino il rispetto delle regole tecniche per la sicurezza e l'agibilità degli impianti, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps,.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è chiamata ad esaminare gli atti presentati dal titolare dell'esercizio, esprimendo parere sulla sicurezza, igiene e solidità del locale interessato allo spettacolo, nonché il numero degli utenti che vi potranno accedere. Solo a seguito di parere favorevole della Commissione o di relazione favorevole del predetto tecnico potrà essere rilasciata la licenza ex art. 68 o 69 Tulps, con le prescrizioni che la Commissione di vigilanza intenderà prevedere, nonché l'indicazione del numero di avventori che potranno accedere al locale.

V'è, infine, da sottolineare che il parere della Commissione di vigilanza deve essere adottato con la presenza di tutti i componenti (infatti viene definita "commissione perfetta").

Da ultimo evidenziamo che il Ministero dell'Interno, nella circolare innanzi ricordata, ha inoltre precisato che il parere delle Commissioni di vigilanza non può essere sostituito dalla Scia per due ordini di motivazioni.

In primo luogo, la Scia sostituisce "ogni atto di autorizzazione, licenza", mentre i pareri delle Commissioni non hanno natura autorizzatoria, ma sono solo valutazioni tecniche rese all'organo della P. A. che deve rilasciare le licenze.

Inoltre, tale parere è attività discrezionale di natura tecnica, relativa alle caratteristiche di ciascun locale, che non può essere sostituito da una SCIA.

■ SERATA DANZANTE ALL'INTERNO DI UN ESERCIZIO PUBBLICO

La disciplina dei pubblici spettacoli e dei trattenimenti che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico è prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S., il quale stabilisce:

- ✓ al primo comma che "Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione";
- ✓ al secondo comma che "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo".

La licenza e la SCIA, per il disposto dell'art. 71 del T.U.L.P.S., sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati e entrambe ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. costituiscono licenza di polizia.

RICORDA

La competenza per il rilascio della licenza, prevista dal citato art. 68, è stata trasferita per il disposto dell'art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 dal Questore al Comune.

Essa è rilasciata previa comunicazione al Prefetto e deve essere sospesa, annullata o revocata per motivata richiesta dello stesso.

La licenza di polizia per pubblico spettacolo è regolamentata dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (disciplina del silenzio-assenso) e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, alla voce n. 63 della tabella "C" ha stabilito in giorni 60 il termine entro cui la relativa domanda si considera accolta.

La Circolare del Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003625/13500.A(8) del 27/2/2014 ha chiarito che:

- ✓ la disciplina della SCIA, prevista al secondo comma dell'art. 68 TULPS, introdotta con il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, non muta la disciplina sostanziale concernente i requisiti di sicurezza richiesti;
- ✓ la capienza massima del luogo dove si svolge il pubblico spettacolo è determinata sulla base dei criteri stabiliti con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/8/1996;
- ✓ la SCIA deve essere corredata di tutta la documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza in relazione alle caratteristiche dell'allestimento proposto;
- ✓ fermo restando la necessità che la SCIA sia corredata da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza e la piena assunzione di responsabilità in capo all'organizzazione, l'asseverazione di un tecnico abilitato è richiesta dall'art. 141, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del TULPS in sostituzione dei controlli e delle verifiche di competenza delle CCVLPS solo in locali e impianti con capienza complessiva Locali e impianti con capienza complessiva fino a 200 persone.

Il Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 13077 del 27/2/2014 ha evidenziato che i requisiti tecnici non possono essere autocertificati dall'organizzatore dell'evento in quanto le cosiddette autocertificazioni si applicano soltanto per le strette ipotesi previste dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Pertanto, i presupposti tecnici possono soltanto essere certificati o asseverati da chi ha titolo per poterlo fare.

L'art. 80 del TULPS prevede che: "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio".

ATTENZIONE

Presupposto imprescindibile per il rilascio della licenza ex art. 68 TULPS o per la presentazione della SCIA è l'avvenuto rilascio della certificazione di agibilità del locale ai sensi dell'art. 80 del TULPS.

La dichiarazione di agibilità per i luoghi di pubblico spettacolo (art. 80 del TULPS) è atto di gestione, pertanto di competenza del dirigente/responsabile dell'ufficio, individuato dall'ente con apposito regolamento (Risoluzione Ministero dello Sviluppo Economico n. 52713 del 15 aprile 2015).

I titolari di esercizi pubblici che intendano organizzare e/o ospitare nelle proprie strutture balli o pubblici intrattenimenti o pubblici spettacoli devono ottenere la licenza prevista dall'art. 68 del TULPS.

Il rilascio della licenza prevista dall'art. 68 del TULPS è **SUBORDINATO** al nulla osta di agibilità previsto dall'art. 80 del TULPS e dagli artt. 141, 141-bis e 142 del regolamento di esecuzione del TULPS i quali prevedono in tutti i casi l'esame preventivo del progetto da parte della competente Commissione appositamente costituita.

In un parere del 21 febbraio 2013 il Ministero, con particolare riguardo ai locali e agli impianti con una capienza pari o inferiore a 200 persone, sancisce che deve confermarsi l'orientamento per cui la relazione tecnica prevista dall'art. 141, comma 2, Reg. TULPS può sostituire, stante il tenore letterale della norma, le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lett. c) e d) del primo comma dello stesso articolo, ma non anche il parere di cui alla lett. a), relativo ai "progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti", restando salvo il potere della commissione di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte".

Il Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35, ha eliminato il secondo comma dell'art. 124 andando a liberalizzare di fatto tutti quegli intrattenimenti che i pubblici esercizi effettuano per intrattenere i clienti senza però perdere la connotazione propria di pubblico esercizio, la cosiddetta musica di allietamento.

La Corte Costituzionale, con propria sentenza n. 56 del 1970, ancora di grande attualità, ha, a tale proposito, fornito una lettura delle norme tale da renderle compatibili con il diritto di libera associazione, richiedendo un autonomo titolo di legittimazione, di fatto aggiuntivo rispetto a quello dell'attività principale, **SOLO se lo spettacolo o il trattenimento sia da**

ricondere in ambito imprenditoriale, (come il biglietti d'ingresso, la pubblicità, la maggiorazione delle consumazioni ecc.).

Per fare un esempio che meglio espliciti quanto rappresentato, l'albergatore che realizza la festa di fine anno, sicuramente lo fa nell'ambito della sua attività, appunto, di albergatore, salvo abbia inteso chiudere la struttura ricettiva e consacrarla a mero ritrovo tra amici; stesso discorso per il gestore di un bar che movimenti le serate dei propri clienti con spettacoli di arte varia o musica o per il titolare di uno stabilimento balneare che realizzi attività varie di intrattenimento all'interno dello stesso, quali feste in spiaggia e simili.

Gli esempi fatti evidenziano la delicatezza della problematica, vuoi sotto il profilo della sicurezza e incolumità delle persone in ragione dell'idoneità di strutture concepite ad altro scopo ad ospitare attività che rischiano di tramutarsi in vere e proprie discoteche, vuoi per le inevitabili doglianze delle categorie economiche specifiche a fronte del diffondersi di nuove modalità di divertimento sicuramente temibili in termini concorrenziali.

L'imprenditorialità viene manifestata attraverso **specifici indizi** (cfr. sul punto la circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.19144.12000 A(1) del 30 aprile 1996, che si riallaccia alla giurisprudenza della Corte di Cassazione):

1. pagamento di un biglietto d'ingresso, anche attraverso la forma del tesseramento "a chiunque ne faccia richiesta";
2. maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
3. pubblicità dell'evento;
4. spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature.

SCHEMA RIASSUNTIVO

SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI IN PUBBLICI ESERCIZI	
1. Parere sul progetto espresso dalla Commissione in tutti i casi	<i>Regolamento di Esecuzione del TULPS art. 141, comma 1, lettera a)</i>
2. Verifica	
A. da parte della competente Commissione, per manifestazioni in luoghi con capienza superiore alle 200 persone	<i>Regolamento di Esecuzione del TULPS art. 141, comma 2</i>
B. da parte di un tecnico abilitato, per manifestazioni in luoghi con capienza fino a 200 persone	<i>Regolamento di Esecuzione del TULPS art. 141, comma 2</i>
3. Rispetto limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, salvo eventuali deroghe	<i>Legge 25 ottobre 1995, n. 447 - D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227</i>

PROCEDURA OPERATIVA

Durante le festività natalizie viene accertato che il titolare di un esercizio pubblico (bar o ristorante) ha organizzato una serata danzante senza il rilascio della licenza e/o la presentazione della SCIA, ex art. 68 TULPS, al SUAP competente e senza che i locali siano in possesso del certificato di agibilità ex art. 80 TULPS.

VIOLAZIONE 1

Norma violata	Art. 68 del R.D. 18/06/1931, n. 773 - TULPS e art. 666, comma 1, del Codice Penale
Contestazione	90 giorni dalla data di accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all'estero) ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981
Sanzione pecuniaria	Da € 258,00 a € 1.549,00 ai sensi dell'art. 666, comma 1, del Codice Penale come modificato dall'art. 49 del D.lgs. 30/12/1999, n. 507
Pagamento in misura ridotta	Non ammesso ai sensi dell'art. 666, comma 4, del Codice Penale aggiunto dall'art. 49 del D.lgs. 30/12/1999, n. 507
Sanzione accessoria	Cessazione dell'attività abusiva - trattandosi di attività volta in locale dove è stato rilasciato titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di Bar o Ristorante, nel caso di reiterazione della violazione è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni ai sensi dell'art. 666, comma 3, del Codice Penale aggiunto dall'art. 49 del D.lgs. 30/12/1999, n. 507
Devoluzione dei proventi	Comune
Autorità competente	Sindaco / Dirigente ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981

VIOLAZIONE 2

Norma violata	Art. 681 del Codice Penale in relazione all'art. 80 del R.D. 18/06/1931, n.773 - TULPS
Sanzione penale	Arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a € 103,00 ai sensi dell'art. 681, comma 1, del Codice Penale
Oblazione	Non ammessa
Sanzione interdittiva	Cessazione dell'attività adottata dal Sindaco / Dirigente con ordinanza
Autorità competente	Tribunale ordinario

DOCUMENTAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Istanza in marca da bollo da €16, indirizzata al Sig. Questore della Provincia di Messina, comprensiva di tutti i dati anagrafici del richiedente, del luogo e delle modalità di svolgimento, specificando il richiesto periodo, il campionato di riferimento ed eventuali competizioni correlate, a che titolo si richiede tale autorizzazione ed eventuali rappresentanti. Indicare recapito telefonico e indirizzo e-mail/pec.
2. Autocertificazione nucleo familiare.
3. Fotocopia fronte retro Carta d'identità e Codice Fiscale.
4. Atto di consenso dell'eventuale rappresentante e documentazione elencata ai punti 2 e 3.
5. Statuto e/o Atto Costitutivo Società;
6. Nel caso in cui L'evento si svolge in un luogo la cui capienza è superiore alle 200 persone: Verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. (Se la Commissione di Vigilanza Comunale o Provinciale ha già espresso parere in data anteriore a due anni ai sensi art. l'art. 141 del R.D. 635/1940, 3° comma, si allegherà tale verbale ed attestazione di un tecnico di nulla mutato e di conformità alle condizioni stabilite nel suddetto verbale).
7. Nel caso in cui l'evento si svolge in un luogo la cui capienza è pari o inferiore alle 200 persone: Relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la rispondenza del locale / luoghi e dell'impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. 18.03.1996 ex art. 141 del R.D. n. 635/1940 come modificato dall'art.4 del D.P.R. n. 311/2001 e dal dal D.Lgs. n. 222/2016, indicando le relative misure di emergenza ed evacuazione da adottare, Indicare recapito telefonico e indirizzo e-mail/pec.
8. Concessione d'uso per la gestione dell'impianto sportivo;
9. Planimetria in scala, leggibile e dettagliata;
10. attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, rilasciata dal Comando Prov.le dei VV.F.
11. Affiliazione alla Federazione sportiva;
12. Piano di assistenza sanitaria vistato dal Servizio di Emergenza Territoriale 118 (secondo le modalità previste dal decreto dell'Assessore alla Salute Regione Sicilia del 31.10.2017 pubblicato nella G.U.R.S. nr. 50 parte I del 17.11.2017, quindi secondo preventiva pianificazione mediante contatto con il 118);
13. Piano di sicurezza/emergenza (safety&security) redatto e firmato da Tecnico abilitato;
14. Calendario di gara;
15. Dichiarazione da parte del Medico di assistenza alle manifestazioni sportive con relativa copia del Tesserino dell'Ordine dei Medici.

ELENCO DOCUMENTAZIONE

LICENZA PER TRATTENIMENTI MUSICALI E DANZANTI PRESSO GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Istanza in marca da bollo da €16, indirizzata al Sig. Questore della Provincia di Messina, comprensiva di tutti i dati anagrafici del richiedente, del luogo e delle modalità di svolgimento, specificando il richiesto periodo, a che titolo si richiede tale autorizzazione ed eventuali rappresentanti. Indicare recapito telefonico e indirizzo e-mail/pec.
2. Autocertificazione nucleo familiare.
3. Fotocopia fronte retro Carta d'identità e Codice Fiscale.
4. Atto di consenso dell'eventuale rappresentante e documentazione elencata ai punti 2 e 3.
5. Copia Statuto e/o Atto Costitutivo Società e Visura Camerale recente.
6. Verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo anteriore a due anni (ex art. 141 del R.D. n. 635/1940), nel caso in cui l'evento si svolge in un luogo la cui capienza è da 200 persone.
7. Nota di avvenuto deposito presso la C.C.V.L.P.S. del Comune competente della relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato (indicare recapito telefonico e indirizzo e-mail/pec) iscritto all'albo attestante la rispondenza del locale / luoghi e dell'impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. 19.08.1996 ex art. 141 del R.D. n. 635/1940 come modificato dall'art.4 del D.P.R. n. 311/2001 e dal dal D.Lgs. n. 222/2016, indicando le relative le misure di emergenza ed evacuazione da adottare, nel caso in cui l'evento si svolge in un locale la cui capienza è inferiore alle 200 persone, dovrà inoltre essere specificata LA CAPACITÀ RICETTIVA ALLEGANDO/RICHIAMANDO LA DETTAGLIATA PLANIMETRIA DEI LOCALI/SITO, di cui il successivo punto.
8. Planimetria quotata, in scala leggibile e dettagliata (1:100), con indicazione dei mq., dell'area da ballo, uscite sicurezza, estintori, presenza tavoli, sedie ecc.;
9. Copia della SCIA rilasciata dal Comando Prov. VV. F. in corso di validità per la capienza a partire da 100 persone;
10. Relazioni Fonometrica redatta da Tecnico abilitato sulla conformità dell'impianto di diffusione sonora (D.P.C.M. n215 del 16.04.1999), nonché perizia tecnica sull'impatto ambientale (oltre i limiti orari consentiti, eventuale Autorizzazione sindacale di deroga ai limiti di emissione sonora di cui alla l.447/95), aggiornata al periodo di riferimento o dichiarazione di "nulla mutato" da parte del tecnico abilitato, rilasciata entro l'anno dalla data della perizia; (da inserire nella relazione al punto 7)
11. Relazione tecnica recente ed aggiornata sui carichi sospesi (luci, audio, video, americana ecc.) o espressa dichiarazione di assenza da parte di tecnico abilitato;
12. Concessione demaniale, ricevuta pagamento canone demaniale e comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di voler proseguire l'attività di pubblico spettacolo.

13. Piano di assistenza sanitaria vistato (o semplice comunicazione al 118 in caso di rischio basso) dal Servizio di Emergenza Territoriale 118 (secondo le modalità previste dal decreto dell'Assessore alla Salute Regione Sicilia del 31.10.2017 pubblicato nella G.U.R.S. nr. 50 parte I del 17.11.2017, quindi secondo preventiva pianificazione mediante contatto con il 118);
14. Piano di sicurezza/emergenza (safety&security) redatto e firmato da Tecnico abilitato come da schema allegato;
15. Ricevuta avvenuto deposito al SUAP Comune di Messina.

DOCUMENTAZIONE MANIFESTAZIONE TEMPORANEE IN AREE ALL' APERTO E LOCALI SITUATI IN IMMOBILI

1. Istanza in marca da bollo da €16, indirizzata al Sig. Questore della Provincia di Messina, comprensiva di tutti i dati anagrafici del richiedente, del luogo e delle modalità di svolgimento, specificando il richiesto periodo, a che titolo si richiede tale autorizzazione ed eventuali rappresentanti. Indicare recapito telefonico e indirizzo e-mail/pec.
2. Autocertificazione nucleo familiare.
3. Fotocopia fronte retro Carta d' identità e Codice Fiscale.
4. Atto di consenso dell'eventuale rappresentante e documentazione elencata ai punti 2 e 3.
5. Statuto e/o Atto Costitutivo Società o Visura Camerale.
6. Relazione descrittiva dell'evento;
7. Verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nel caso in cui L'evento si svolge in un luogo la cui capienza è superiore alle 200 persone. (Se la Commissione di Vigilanza Comunale o Provinciale ha già espresso parere in data non anteriore a due anni ai sensi art. l'art. 141 del R.D. 635/1940, 3° comma Si allegnerà Tale verbale ed attestazione di un tecnico di nulla mutato e di conformità alle condizioni stabilite nel suddetto verbale).
8. Relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la rispondenza del locale / luoghi e dell'impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. 19.08.1996 ex art. 141 del R.D. n. 635/1940 come modificato dall'art.4 del D.P.R. n. 311/2001 e dal dal D.Lgs. n. 222/2016, indicando le relative le misure di emergenza ed evacuazione da adottare, nel caso in cui l'evento si svolge in un luogo la cui capienza è superiore alle 200 persone. Indicare recapito telefonico e indirizzo e-mail/pec del Tecnico.
9. Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico (piazze, vie, viali);
10. In caso di area privata, dichiarazione della disponibilità della stessa;
11. Eventuale autorizzazione demaniale e N.O della locale autorità marittima;
12. Eventuale N.O. di Enti per la tutela dell'ambiente e/o delle risorse civili, comprese le aree sottoposte a vincoli archeologici, artistici e/o paesaggistici;
13. Relazione fonometrica redatta da Tecnico abilitato sulla conformità dell'impianto di diffusione sonora (D.P.C.M. n215 del 16.04.1999), nonché perizia tecnica sull'impianto ambientale (oltre i limiti orari consentiti, eventuale autorizzazione Sindacale di deroga ai limiti di emissione sonora di cui l.447/95);
14. Piano di assistenza sanitaria trasmesso e/o visto dal Servizio di Emergenza Territoriale 118 (secondo le modalità previste dal decreto dell'Assessore alla Salute Regione Sicilia del 31.10.2017 pubblicato nella G.U.R.S. nr. 50 parte I del 17.11.2017, quindi secondo preventiva pianificazione mediante contatto con il

118); (n.b. in caso di semplice trasmissione ricevuta di avvenuta consegna della pec inviata al 118).

15. Piano di Emergenza ed evacuazione con indicazione delle vie di fuga, della quantificazione del personale addetto alla sicurezza, all'assistenza sanitaria e di addetti antincendio formati ai sensi del D.M. 10/03/1998 ed in possesso di attestato di idoneità rilasciato da un Comando Provinciale dei VV. F.
16. Ordinanza di regolamentazione temporanea traffico veicolare;
17. Planimetria in scala leggibile e dettagliata, con indicazione di eventuale sala da ballo, presenza tavoli, sedie ecc..
18. Copia della SCIA antincendio presentata al Comando Prov. VV. F.
19. Relazione tecnica sui carichi sospesi (comprensivi di progetti e calcoli) o dichiarazione di assenza;
20. Conformità impianto elettrico;
21. Dichiarazione corretto montaggio alla regola dell'arte del Service audio, luci, video, americana.
22. Se presenti palco (di altezza inferiore a 80 cm), gazebo, casetta-stand ecc, relativa documentazione inerente la certificazione di omologazione e la successiva dichiarazione di corretto montaggio e collaudo;
23. Ordinanza Comunale di divieto (o specifiche deroghe) di vendita e/o somministrazione, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o utilizzo e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo – di cui viene comunque vietato l'utilizzo anche se di provenienza personale – nonché l'uso di spray al peperoncino -
24. Ordinanza Comunale di divieto (o specifiche deroghe) con la quale, nell'alveo delle norme di sicurezza, si disciplina l'utilizzo di impianti a gas GPL (gas di petrolio liquefatti).
25. Delibera approvazione Giunta Comunale allo svolgimento della manifestazione.

Ai fini del rilascio della Autorizzazione di P.S., per una puntuale trattazione/valutazione d'ufficio di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, la richiesta e la relativa documentazione allegata, dovrà necessariamente pervenire entro 30 gg. prima della data d'inizio dell'evento.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/1/110/(10)

Roma, 18 luglio 2018

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Servizi di Prefettura

AOSTA

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

SEDE

OGGETTO: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di *safety* da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivasitazione e di una *reductio ad unum* delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.

A tal fine, sono stati sviluppati appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, in collaborazione con le competenti articolazioni dipartimentali, che hanno indotto a ritenere di dover superare talune rigidità rilevate nell'applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale.

All'esito di tali approfondimenti, si reputa, pertanto, opportuno impartire le seguenti indicazioni - **che tengono luogo delle precedenti** - intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell'ottica di un "approccio flessibile" alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle "vulnerabilità" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Con riferimento alle **pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio**, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di *security* o di *safety* di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.

Sarà cura delle SS.LL., acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e qualora ne constatino l'effettiva esigenza, sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

In tal caso, nell'ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di *security*, nonché valutati quelli di *safety*, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all'unito documento, recante "*Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità*" - che sostituisce le "Linee



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

guida" allegate alla circolare del 28 luglio 2017 - quale utile supporto per l'individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza. Valuteranno le SS.LL. l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.

Infine, con riferimento alle **manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25** del regio decreto n. 773 del 1931, il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Nell'ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di *security*, le eventuali misure di *safety* ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

In relazione all'esigenza di promuovere un'immediata opera di informazione e di sensibilizzazione sui contenuti della presente direttiva, le SS.LL. vorranno garantire la massima diffusione anche attraverso la convocazione di eventuali riunioni delle Conferenze provinciali permanenti.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini della puntuale applicazione delle indicazioni impartite.

F.to IL CAPO DI GABINETTO
(Prefetto Matteo Piantadosi)

***Linea guida per l'individuazione delle misure di
contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con
peculiari condizioni di criticità***

Luglio 2018



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

1. NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

DM 19.08.1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

DM 18.03.1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- Accessibilità mezzi di soccorso:
 - larghezza: 3.50 m.
 - altezza libera: 4.00 m.
 - raggio di volta: 13 m.
 - pendenza: non superiore al 10%
 - resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)
- Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.

3. PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

Qualora esigenze diverse da quelle di *safety* richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

- a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza;

oppure

b) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.

4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m². L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.

Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.

5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di *safety*, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.

Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

- i settori dovranno essere separati tra loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.
- le separazioni di tipo "mobile" devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.
- lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

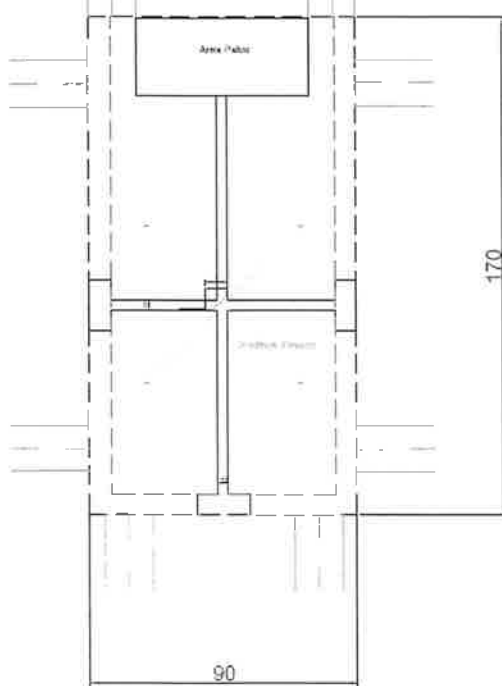


Fig. 1 Schema esemplificativo di suddivisione in settori

Lo schema esemplificativo riportato in Fig. 1 costituisce un'ipotesi di suddivisione dell'area in settori.

Tale soluzione può ritenersi applicabile ove i lati non delimitati da transenne antipanico consentano l'allontanamento del pubblico verso le vie di esodo.

L'esigenza di dover delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di *safety*, ma anche di *security*, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.

6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

8. OPERATORI DI SICUREZZA

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall'art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata.

10. CASI PARTICOLARI

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.



Sportello Unico Attività Produttive

D.P.R. 7 Settembre 2010 n. 160

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) rappresenta lo strumento esclusivamente telematico voluto dal legislatore per assumere il ruolo di unico interlocutore tra l'Impresa e la Pubblica Amministrazione. Il DPR 160/10 lo definisce come: "unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento" (art. 1). Il SUAP risulta essere l'unico punto di accesso, attraverso il portale impresainungiorno.gov.it per le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Cosa fa il SUAP

Il Suap consente di poter avviare l'impresa in un solo giorno, assolvendo a tutte le procedure previste per lo startup d'impresa. Nello specifico il Suap:

- ❖ svolge compiti di coordinamento con gli Uffici interni dell'ente destinatario del procedimento amministrativo e con gli Enti esterni (A.s.l., A.r.p.a.c., Vigili del Fuoco, etc.) coinvolti nelle varie fasi e a diverso titolo nell'ambito dello stesso;
- ❖ agisce secondo modalità telematiche, avvalendosi di strumenti tecnologicamente innovativi, quali un proprio portale (impresainungiorno.gov.it), la posta elettronica certificata – P.E.C., la firma digitale, il protocollo informatico, in grado di conferire rapidità nelle risposte, trasparenza e tracciabilità dei procedimenti trattati;
- ❖ comunica all'utente impresa/intermediario gli esiti della presentazione dell'istanza, consentendo così l'avvio certo d'impresa;
- ❖ provvede, attraverso il portale, alla gestione dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione degli adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato ed il pagamento dei diritti e delle imposte.

Quali procedimenti attuare tramite il SUAP

Attraverso il SUAP possono essere gestiti due procedimenti:

- ❖ Automatizzato: nei casi in cui l'avvio di un'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi, sia soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, l'impresa può iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione.
- ❖ Ordinario: nei casi in cui l'impresa debba presentare preventivamente un'istanza alla pubblica amministrazione: l'attività di produzione di beni/prestazione di servizi potrà quindi iniziare solo a seguito del rilascio di un'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.

Chi gestisce il SUAP

Le funzioni del SUAP possono essere esercitate:

- ❖ direttamente dai comuni che si sono accreditati al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in forma singola o associata (comuni accreditati);
- ❖ tramite la Camera di Commercio territorialmente competente in caso di delega da parte dei comuni (comuni deleganti).

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione -

1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge, è individuato il **SUAP** quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. 26/03/2010, n. 59.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati **sono presentati esclusivamente in modalità telematica**, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'art. 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

Art. 5 - Presentazione ed effetti delle segnalazioni ed istanze -

1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, **il quale rilascia la ricevuta** con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7/8/1990, n. 241.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. **In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti**, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
6. **Il SUAP**, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.
7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la ricevuta di cui al comma 4, **costituisce titolo autorizzatorio** ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

QUALI SONO LE COMPETENZE DEL SUAP

Quali i settori in cui è obbligatorio rivolgersi al SUAP ??



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione
e la qualità della regolazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
MSN 0000465 P-4.34.11
del 19/06/2012



CIRCOLARE AD OGGETTO: DPR 160/2010: CHIARIMENTI IN MERITO ALLE COMOPETENZE DEL SUAP

In conclusione, ad avviso dello scrivente Ufficio, conformemente al quadro normativo esistente, nei procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, d.P.R. n. 160/2010, il SUAP coordina le diverse fasi procedurali in vista di una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le altre amministrazioni coinvolte, che esercitano le rispettive competenze all'interno del procedimento unico gestito dal SUAP.

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

...4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Si conferma, in proposito, il ruolo di coordinamento riconosciuto al SUAP sin dalla prima giurisprudenza costituzionale in materia (Corte Costituzionale n. 376 del 2002), in base alla quale la disciplina ad esso inerente è stata configurata: «una sorta di **procedimento di procedimenti**': cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano "atti istruttori" al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto (...). Ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti)).

Le manifestazioni temporanee sono escluse dal SUAP?

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la Sentenza 16/06/2009 n. 3897 ha sovvertito non solo la decisione in primo grado del Tar Lazio Roma, Sezione III 29 luglio 2008, n. 7591, ma un intero filone giurisprudenziale ed interpretativo, ancora imperniato sulla concezione di impresa derivante dal codice civile e, di conseguenza, portato a ritenere che i soggetti senza scopo di lucro, in quanto privi di uno dei requisiti soggettivi propri dell'impresa commerciale, come tali non possano partecipare alle gare d'appalto, neanche se possano svolgere attività commerciali accessorie alla propria. Gli enti del terzo settore, quando organizzano manifestazioni temporanee, sono soggette al SUAP :

La giurisprudenza comunitaria ha affermato che per «impresa», pur in mancanza di una sua definizione nel Trattato, va inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (Sentenza Corte di giustizia 1.7.2008, causa C-49/07, e richiami ivi indicati).

Costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte di giustizia 10.1.2006, causa C-222/04 relativa a una fondazione bancaria che sia stata autorizzata dal legislatore nazionale a effettuare operazioni necessarie per la realizzazione degli scopi sociali, tra i quali anche la ricerca, l'educazione, l'arte e la sanità);

L'assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un'attività economica possa essere considerato impresa (Corte di giustizia 29.11.2007, causa C-119/06, relativa a organizzazioni sanitarie che garantiscono il servizio di trasporto d'urgenza di malati e che possono concorrere con altri operatori nell'aggiudicazione di appalti pubblici, a nulla rilevando che i loro collaboratori agiscono a mezzo di volontari ed esse possono presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri concorrenti).

La definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell'ente o l'assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi quali l'offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti, nell'ambito quindi di un'attività di impresa anche quando non sia l'attività principale dell'organizzazione.

In definitiva : le attività relative a pubbliche manifestazioni, sagre, feste e simili, in cui sono presenti trattenimenti e/o somministrazione, configurano un'attività di servizi, ancorché svolta in forma non principale da soggetti giuridici denominati enti non commerciali di tipo associativo. Questi enti in buona sostanza possono mettere in opera attività commerciali e/o di servizi nei limiti fiscali dettati dall'art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Approvazione del TUIR - Art. 148. Enti di tipo associativo

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

Sotto il profilo amministrativo circa la competenza dello sportello unico nella gestione delle stesse, non rileva il fatto che le attività siano svolte in forma principale o marginale secondaria, bensì la configurazione che esse assumono di attività di servizio.

Quindi, ancorché svolte da soggetti non imprenditori, ma poiché esercitate in forma imprenditoriale con le caratteristiche tipiche dell'attività di impresa, tti non imprenditori, le medesime rientrano tra le attività di cui il SUAP deve farsi carico, al pari di qualunque altra attività produttiva di un bene o di un servizio come da definizione del DPR n. 160/2010.